

PATTO DI COLLABORAZIONE

PER IL GOVERNO CONDIVISO DEL TRATTO TRA LUNGO DORA FIRENZE E L'ARGINE SINISTRO DELLA DORA, IN CORRISPONDENZA DELL'INCROCIO DI VIA PARMA NEL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE QUBI'

TRA

La Città di Torino, C.F. e P. IVA n. 00514490010, con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, nella persona del Dott. Enrico Donotti, Dirigente del Servizio Circoscrizione 7, nato a [REDACTED] il [REDACTED] (in seguito: Città);

E

L'Associazione Culturale QuBì E.T.S., con sede in Torino, via Parma 75, P. IVA 10358750015, nella persona del signor Giovanni Tosetto nato a [REDACTED] il [REDACTED] residente a Torino in Strada Santa Margherita n.242, C.F. [REDACTED] in qualità di legale rappresentante dell'Associazione; (di seguito: Soggetti civici).

di seguito congiuntamente definiti come "le Parti",

PREMESSO CHE:

1. L'art. 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
2. L'articolo 2, comma 1, lettera q), dello Statuto della Città di Torino individua, tra le finalità perseguite dal Comune nell'esercizio delle proprie attribuzioni: "riconoscere, anche al fine di tutelare le generazioni future, dei beni comuni in quanto funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona nel suo contesto ecologico e garantirne il pieno godimento nell'ambito delle competenze comunali";
3. La Città di Torino con Deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2019 01609/070 del 2 dicembre 2019 ha approvato il Regolamento n.391 per il Governo dei Beni Comuni Urbani nella Città di Torino. (di seguito: Regolamento);
4. In data 06.10.2023, con messaggio di posta elettronica acquisita dal Circoscrizione 7 con protocollo n. 06.10.2023, conservata agli atti, 'Associazione Culturale Qubi', con sede in via Parma 75 10153 Torino, P. IVA 10358750015, ha presentato una proposta di governo condiviso;
5. Il Tavolo Tecnico Beni Comuni, di cui all'articolo 10, comma 1, del Regolamento, in data 18.10.2023, ha valutato positivamente la proposta e ha individuato quale Dirigente responsabile competente in materia il Dirigente del Servizio Circoscrizione 7.
6. A seguito della pubblicazione della proposta e della valutazione del Tavolo Tecnico e dell'individuazione del Servizio competente, verificato il rispetto del Regolamento e la fattibilità tecnica della proposta, con Deliberazione della Giunta Circoscrizionale del 08.04.2024 n. DELCI7, n. mecc. 15/24, è stata avviata la fase di co-progettazione per definire il programma di cura e gestione condivisa.

7. La proposta prevede dunque, nella sua redazione finale, come risultato dell'attività di co-progettazione, svoltasi attraverso la convocazione di due tavoli tecnici tenutisi nelle date del 05/10/2024 e del 10/12/2024 e tre incontri informali organizzati dalla Circoscrizione 7 nelle date del 28/10/2024, 21/11/2024 e 17/12/2024, la realizzazione di un progetto finalizzato alla cura e al decoro del verde orizzontale del tratto di Lungo Dora Firenze interessato attraverso la manutenzione del verde, con frequenti tagli dell'erba, irrigazione, semina di erbe, fiori e piante da vaso, nonché la raccolta di rifiuti non opportunamente cestinati negli appositi contenitori già presenti. Si prevede inoltre di rendere l'area in questione un polo di aggregazione virtuosa per il borgo Rossini, offrendo attività culturali multidisciplinari e intergenerazionali, per bambini, adolescenti, studenti, famiglie, anziani, persone con fragilità e/o disabilità, che impatti sulla percezione di sicurezza dell'area rendendola accogliente e conviviale, per tutte le fasce della popolazione, residente e non.
8. Con Deliberazione **del ..., n. mecc. ...** la Giunta Comunale o il Consiglio Circoscrizionale ha provveduto ad approvare lo schema del presente Patto.

Tutto ciò premesso e accettato, si definisce quanto segue

Art. 1

OGGETTO, OBIETTIVI E AZIONI.

1. Il presente Patto di collaborazione (in seguito: Patto) ha ad oggetto lo spazio verde sito tra Lungo Dora Firenze e l'argine sinistro della Dora, individuato come bene comune dalle Parti, oggetto di governo condiviso, ai sensi del Titolo II del Regolamento n. 391.
2. Gli obiettivi e le azioni del Patto sono:
 - a) gli obiettivi sono:
 - rendere decorosa l'area oggetto del Patto con il coinvolgimento dei cittadini nella cura e nella riqualificazione dello spazio verde;
 - la realizzazione di un polo di aggregazione polifunzionale per tutte le fasce di popolazione, residente e non;
 - l'aumento della percezione di sicurezza dell'area rendendola inclusiva, accogliente e conviviale;
 - l'aumento di iniziative di cittadinanza attiva;
 - la riduzione della conflittualità fra residenti e gestori di attività notturne.
 - b) le azioni e gli interventi previsti sono:
 - cura e manutenzione del verde orizzontale attraverso frequenti tagli dell'erba, irrigazione, semina di erba fiori e piante da vaso;
 - cura e raccolta dei rifiuti non opportunamente cestinati negli appositi contenitori già presenti;
 - creazione di un orto urbano
 - realizzazione di laboratori didattici di orticoltura, arteterapia, educazione alimentare (anche per mezzo di incontri e serate a tema) e di economia circolare;
 - presentazione di libri, ricettari, reportage fotografici, esposizioni.

Art. 2

MODALITÀ DELLA COLLABORAZIONE, IMPEGNI E ATTIVITÀ DELLE PARTI.

1. Le Parti, per la realizzazione del Patto, si ispirano ai principi generali di cui all'articolo 3 del Regolamento: fiducia e buona fede, pubblicità e trasparenza, inclusione e accesso, pari opportunità, sostenibilità e rigenerazione ecologica, proporzionalità, adeguatezza e differenziazione, informalità, autonomia civica, territorialità, non surrogazione, formazione, consapevolezza e contrasto alle discriminazioni.
2. Le Parti si impegnano a prendersi cura con la massima diligenza del bene indicato al comma 1 dell'art. 1, garantendo le migliori condizioni di manutenzione ed eseguendo le attività concordate.
3. Il Soggetto civico si impegna a realizzare le azioni descritte all'Art. 1, co. 2) attraverso l'impiego di un container navale, di n. 2 (due) pergolati/gazebo (e relativi tavoli e sedie), fioriere e cassoni per orti urbani, da posizionarsi sul prato nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di legge come indicato dal Servizio Suolo e Parcheggi - Ufficio Precari Edilizi con proprio parere tecnico acquisito dalla Circoscrizione 7 con protocollo n. 3773 in data 13.11.2024. In particolare, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.6 del D.P.R. n.380/2001 - Testo Unico dell'edilizia e del D.M. 02.03.2018, le opere poste nell'area non dovranno essere del tipo fisso e il loro posizionamento dovrà avere carattere contingente e temporaneo, con un limite di 180 (centottanta) giorni.
Le stesse (container navale, pergolati/gazebo, fioriere e cassoni), trascorso tale limite - comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio - dovranno essere rimosse previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale. Con riferimento al posizionamento del container navale dovranno altresì essere rispettate le disposizioni di Legge e le indicazioni tecniche trasmesse dalla Divisione Verde e Parchi - Unità Operativa Alberate acquisite agli atti della Circoscrizione 7 con protocollo n. 3823 del 15.11.2024. In particolare, dovrà essere comunque garantita la possibilità di posizionamento delle piattaforme elevatrici per gli interventi di potatura del verde verticale a cura della Città. Non potendo escludersi la caduta fisiologica di rami di una certa dimensione, sebbene l'area sia stata potata nel 2023, si manleva la Città per ogni possibile danno al container in questione. Dovrà essere altresì prestata la massima attenzione nelle fasi di posa del container al fine di evitare qualsiasi danno alle alberate. L'eventuale regolarizzazione del piano di appoggio del container non dovrà in alcun modo interferire con gli apparati radicali e con il colletto delle piante.
Tutte le opere e tutti gli arredi presenti sull'area oggetto del presente Patto di collaborazione dovranno essere posizionati nel rispetto delle norme sulla sicurezza e garantire l'agibilità dei varchi di accesso.
4. La Città si impegna a realizzare le seguenti attività:
 - a. Messa a disposizione di attrezzatura e beni di consumo presenti nella Attrezzoteca e gestita dalle Case del Quartiere e dalla Fondazione Cascina Roccafranca;
 - b. Affiancamento di dipendenti comunali dell'Ufficio Tecnico/Ambiente della Circoscrizione 7, senza coinvolgimento manuale nello svolgimento dei lavori;
 - c. Affiancamento nelle attività del Patto con la consulenza tecnica del Servizio Divisione Verde e Parchi – Unità Operativa Alberate e del Servizio Suolo e Parcheggi – Ufficio Precari Edilizi, in sinergia con le attività di cura del verde verticale;
 - d. Attività di comunicazione e informazione alla cittadinanza sull'attività e sui contenuti del Patto tramite il sito dedicato www.comune.torino.it/benicomuni e il sito della Circoscrizione 7:
[www.http://www.comune.torino.it/circ7/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1](http://www.comune.torino.it/circ7/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1);

- e. Creazione di un canale di informazione con i sottoscrittori del patto, diffondendo le opportunità offerte dalla Città relativamente alle iniziative e ai servizi attivi nell'area.

Art. 3

GOVERNO CONDIVISO: MODALITÀ DI GESTIONE.

1. Per il coordinamento delle attività e il miglior esito delle pratiche di amministrazione collaborativa previste dal presente Patto, nel rispetto del principio di autonomia civica previsto dal Regolamento n. 391 (art. 3, comma 1, lettera i), le Parti si avvarranno di una Cabina di regia, composta da: tre persone rappresentanti la Circoscrizione 7, una persona rappresentante il Soggetto civico Qubì, una persona rappresentante l'Ufficio Beni Comuni (la persona referente l'Ufficio Beni Comuni non parteciperà a tutti gli incontri, ma soltanto se appositamente convocata, nel merito di specifiche tematiche o problematiche), quale strumento di **indirizzo, monitoraggio e valutazione delle azioni previste dal patto** e dei percorsi di progettazione partecipata. La Cabina di Regia si riunirà con cadenza almeno semestrale e potrà inoltre valutare le richieste di adesione al patto da parte di altri soggetti interessati.
2. I soggetti civici possono partecipare, nel rispetto di leggi e regolamenti, a bandi e avvisi, anche promossi dalla Città, per la devoluzione di contributi per le attività previste dai negozi civici.
3. I Soggetti civici possono svolgere azioni di autofinanziamento ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento, le eventuali modalità saranno stabilite nel Gruppo di lavoro/Cabina di regia in coerenza con i principi del Regolamento n. 391
4. I flussi economico-finanziari relativi alle risorse provenienti da attività a scopo di lucro destinate all'autofinanziamento devono essere illustrati in modo chiaro e trasparente, trasmessi agli Uffici della Città, per consentire un'efficace e ampia diffusione attraverso la pubblicazione sul sito della Città dedicato ai Beni Comuni.
5. Sono soggettivamente escluse dall'applicazione del canone tutte le occupazioni di suolo pubblico, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c) del Regolamento n. 395 per le attività previste nell'ambito del Patto
6. Durante lo svolgimento delle attività previste, sarà garantita la fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del Patto.

Art. 4

RESPONSABILITÀ, SICUREZZA E COPERTURA ASSICURATIVA

1. I Soggetti civici e la Città sono reciprocamente responsabili delle azioni che con il presente patto e con le attività ad esso connesse si sono impegnati a realizzare e secondo quanto previsto all'art. 2, commi 3 e 4.
2. Nell'esercizio delle azioni descritte all'art. 2 la Città non assume il ruolo di datore di lavoro e/o di committente nei confronti dei Soggetti civici. I Soggetti civici operano senza alcun rapporto di dipendenza dalla Città. Le Parti sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, salute e igiene del lavoro, ciascuna di esse in relazione alle azioni descritte all'art. 2.
3. Al Patto è allegato il documento previsto dall'art. 27, comma 4, del Regolamento, contenente:
 - a. descrizione del sito e dello stato dei luoghi e comunicazione dei rischi generali e specifici legati al sito e dei possibili rischi derivanti da interferenze con attività concomitanti;

- b. individuazione dei rischi specifici delle attività previste e misure di prevenzione individuate dai Soggetti civici;
 - c. misure di sicurezza e prescrizioni tecniche condivise per la realizzazione delle attività previste dal Patto.
- 4. I Soggetti civici individuano nella persona di Giovanni Tosetto il supervisore cui spetta la responsabilità di verificare che venga rispettato quanto contenuto nel suddetto documento. Qualora durante l'attuazione del Patto venisse individuato/a un/una diverso/a referente, i Soggetti civici si impegnano a comunicarlo tempestivamente alla Città.
- 5. La Città garantisce idonea copertura assicurativa per i Soggetti civici che stipulano il Patto e per i volontari e le volontarie che partecipano attivamente alle attività del Patto, comunicate con apposito elenco all'Ufficio Beni Comuni. Le formazioni sociali stabilmente organizzate che stipulano il Patto si impegnano in ogni caso a garantire la copertura assicurativa dei propri associati e associate.
- 6. Come previsto dall'articolo 27 comma 6 del Regolamento, la Città, come forma di sostegno, potrà rendere disponibili dispositivi di protezione individuale e fornire documenti informativi anche relativi alle disposizioni di cui al Titolo III del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i..

Art. 5

INTERVENTI E OPERE SUL BENE

1. La realizzazione di interventi di manutenzione, restauro e riqualificazione è disciplinata dall' art 9, commi 3 e 4 del Regolamento e deve essere concordata tra le Parti ed eseguita nel rispetto delle normative vigenti.
2. I soggetti civici si impegnano a realizzare i seguenti interventi: manutenzioni ordinarie e cura del verde orizzontale, irrigazione, bagnamento, concimazione, asportazione infestanti, pulizia, raccolta rami a terra, messa a dimora di piccole piante o arbusti, creazione di un orto urbano.
3. Nel corso della collaborazione, l'eventuale realizzazione di interventi e/o di opere deve essere concordata tra le Parti.
4. Le Parti stabiliscono, al momento dell'accordo sulla loro realizzazione, anche le modalità di rimozione o mantenimento, alla conclusione del Patto.
5. Al termine del Patto di collaborazione, in assenza di rinnovo, l'Associazione Qubì si impegna alla rimozione dei manufatti a proprie spese e al ripristino dell'area, salvo diversi accordi tra le Parti.
6. Le eventuali acquisizioni di opere e interventi da parte della Città sono sempre a titolo gratuito.

Art. 6

PUBBLICITÀ DEL PATTO

1. Tutta la documentazione relativa al Patto è pubblicata sul sito www.comune.torino.it/benicomuni al fine di acquisire da parte di tutti i soggetti eventualmente interessati proposte e osservazioni, secondo quanto previsto e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 4, del Regolamento

Art. 7

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

1. Nel rispetto dei principi generali di chiarezza, comparabilità, periodicità, verificabilità descritti all'articolo 26 del Regolamento, il monitoraggio e la valutazione delle azioni previste dal Patto sono realizzate attraverso le seguenti modalità:
 - a. monitoraggio annuale, attraverso workshop aperti agli Enti coinvolti e agli utenti, per verificare l'efficacia delle attività proposte dall'Associazione Culturale QuBi;
 - b. consegna alla Circoscrizione 7 di una rendicontazione annuale delle azioni di autofinanziamento effettuate dal Soggetto civico ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento;

L'Ufficio Beni Comuni organizza incontri periodici di monitoraggio e di coordinamento per verificare il buon andamento delle azioni previste, convocati con cadenza semestrale.

Art. 8

DURATA E SCADENZA DEL PATTO

1. Il Patto ha una durata di anni 2 (due), a decorrere dalla data di sottoscrizione. Alla scadenza, previa verifica della sua puntuale e corretta esecuzione, le Parti possono rinnovarlo mediante accordo espresso in forma scritta.
2. I Soggetti civici ove abbiano conferito materiali e attrezzature strumentali alle proprie attività hanno diritto di rimuoverle alla fine del Patto, salvo diverso accordo tra le Parti.

Art. 9

RECESSO ANTICIPATO DELLE PARTI

1. La Città può recedere dal Patto per circostanziati motivi di interesse pubblico.
2. I Soggetti civici possono recedere per giusta causa dal Patto, fornendo adeguata motivazione.
3. La facoltà di recesso di cui ai precedenti commi è esercitata tramite comunicazione scritta o posta elettronica all'altra Parte e pubblicata sul sito Internet della Città. Il recesso ha effetto decorso un termine di preavviso non inferiore a giorni 45 dal ricevimento della comunicazione.

Art. 10

TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

1. Qualora, in merito all'esecuzione, alla cessazione o al rinnovo del Patto, insorgano controversie tra le Parti o tra queste ed eventuali terzi, verrà esperito un tentativo di conciliazione.

Art. 11

SPESE CONTRATTUALI E IMPOSTA DI REGISTRO IN CASO D'USO

3. Le spese contrattuali, relative, accessorie e conseguenti sono a carico dei Soggetti civici. L'atto non ha natura patrimoniale e pertanto, ai fini fiscali, si applica l'Imposta di Registro in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa parte seconda del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 12

DISPOSIZIONE INTERPRETATIVA

1. Il Patto deve essere interpretato e applicato nel senso più favorevole alla possibilità per i Soggetti civici di partecipare alla gestione e cura condivisa, alla rigenerazione e al governo dei beni comuni urbani.

Art. 13

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016-679 (GDPR - General Data Protection Regulation), i dati personali relativi ai Soggetti civici e contenuti nel Patto saranno oggetto di trattamento e pubblicazione nel rispetto delle previsioni del Regolamento, con esclusione di qualsiasi ulteriore finalità di trattamento. Responsabile del trattamento è la Città di Torino, che può operare anche tramite propri preposti formalmente incaricati del trattamento.

Fatto, letto e sottoscritto per accettazione.

Torino,

Per i Soggetti civici

Per la Città

(allegare eventuali planimetrie, documenti e prescrizioni tecniche)